D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 – Supplemento Ordinario)

Tariffa PARTE PRIMA Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Articolo 1 (18 (23)

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi (1) (4)	9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)	2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: [5]	15% [5]
Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): (6) (9)	1,5%

Tuttocamere – **D.P.R. n. 131/1986 – Tariffa – Parte Ia** – 1° Gennaio 2016 – Pag. **1/16**

Note:

I) (2)

II) (2)

II-bis - 1. Ai fini dell'applicazione [**dell'aliquota del 2 per cento**] (3) gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
- 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
- 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
- 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa (10) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono

dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. (7)

II-ter) (2)

II-quater) (2)

II-quinquies) (2)

II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria. **(8) (9)**

- (1) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011) In vigore dal 7 aprile 2011.
- (2) Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011) In vigore dal 7 aprile 2011.
- (3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011) In vigore dal 7 aprile 2011. Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha inoltre disposto, all'art. 10, comma 5, che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014".
- (4) Si riportano i commi dal 2 al 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011) In vigore dal 7 aprile 2011:
- "2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
- 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. (*)
- 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.".
- (*) Il comma 3 è stato successivamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.
- (5) Capoverso aggiunto dall'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 Suppl. Ord. n. 87) In vigore dal 1° gennaio 2014. Successivamente l'aliquota del 12% è stata elevata al 15% per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 905 della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) In vigore dal 1° gennaio 2016.
- (6) Capoverso aggiunto dall'art. 1, comma 83, lett. b), n. 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) In vigore dal 1° gennaio 2016.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) In vigore dal 1° gennaio 2016.
- (8) Nota aggiunta dall'art. 1, comma 83, lett. b, n. 2, della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) In vigore dal 1° gennaio 2016.
- (9) In base a quanto disposto dal comma 84 della legge n. 208/2015, le disposizioni di cui al comma 82 e 83 "si applicano dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020".

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti di cui al primo comma dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art.	3%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti	euro 200,00 [1]
esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane:	, []
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo	
art. 7: [2]	euro 200,00 [1]

- (1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si riporta il testo dei due commi:
- "2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200,00.
- 3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto **dal 1º gennaio 2014** e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".
- (2) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1 lett. b), L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[Articolo 2-bis [1]

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.	
- Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:	
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo	
grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta:	2%
devoluti a favore di altri soggetti:	
- Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:	4%
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000	
euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge	
18 ottobre 2001, n. 383:	4%
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo	
grado:	6%
devoluti a favore di altri soggetti:	8%

Note:

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 6, comma 4, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 24 novembre 2006, n. 286). A norma dell'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 286/2006 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal citato art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta legge n. 286/2006.]

Articolo 3

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7	1%

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:	
 a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio 1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) 	le stesse aliquote di cui all'art. 1
2) con conferimento di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche	4%
3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa	euro 200,00 [1]
4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto [2]	le stesse imposte di cui al successivo art. 7
5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti [2]	euro 200,00 [1]
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria	euro 200,00 [1]
b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società [3]	euro 200,00 [1]
c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti 10:	euro 200,00 [1]

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro	euro 200,00 [1]
2) in ogni altro caso	le stesse aliquote di
	cui alla lettera a)
e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma	
societaria l'esercizio dell'impresa	euro 200,00 [1]
f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del Testo unico	euro 200,00 [1]
g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico [4]	euro 200,00 [1]

Note: [5]

I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 168,00 [4] se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si riporta il testo dei due commi:

(5) Note modificate dall'art. 12, comma2, D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, dall'art. 16, comma13, lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10, comma6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente sostituite dall' art. 10, comma1 lett. c), L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[&]quot;2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.00.

^{3.} Le disposizioni del comma 2 hanno effetto **dal 1º gennaio 2014** e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".

⁽²⁾ Numero modificato dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽³⁾ Lettera modificata dall'art. 16, comma13, lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537 e successivamente sostituita dall'art. 10, comma5, lett. c), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425.

⁽⁴⁾ Lettera aggiunta dall'art. 12, comma1, D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Locazione e affitti di beni immobili:	
a) quando hanno per oggetto fondi rustici	0,50%
a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui	
all'art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1)	1%
b) in ogni altro caso	2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative	1%
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative	0,50%
4. Contratti di comodato di beni immobili	euro 200,00 [2]

Note:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00. [3] [4]

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 [3]. [4]

II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 [3]. [5]

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 35, comma 10, lett. c), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

⁽²⁾ Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si riporta il testo dei due commi:

[&]quot;2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

^{3.} Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".

- (3) Importo modificato dall'allegato 2-bis, punto 2, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedil'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004.
- (4) Nota aggiunta dall'art. 21, comma18, lettera d), L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- (5) Nota aggiunta dall'art. 7, comma8, lett. c), L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata	
non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge Cessioni di crediti,	
compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;	
garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge	0,50%

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:	
a) [1]	
b) [1]	
c) [2]	
d) [2]	
e) [2]	
f) [3 unità da diporto]	
1) natanti:	
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	71,00 [4]
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	142,00 [4]
2) imbarcazioni:	
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	404,00 [4]
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	607,00 [4]
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	809,00 [4]
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	1.011,00 [4]
3) navi	5.055,00 [4]

Note:

I) [5]

II) [5]

⁽¹⁾ Lettera modificata dall'art. 17, comma2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sostituita dall'art. 2, comma1, D.M. 8 luglio 1998, n. 223 a decorrere dal giorno della sua pubblicazione in GU e, successivamente, soppressa dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽²⁾ Lettera modificata dall'art. 17, comma2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 e, successivamente, soppressa dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽³⁾ Lettera sostituita dall'art. 8, comma3, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(4) Importo modificato dall'art. 17, comma2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 2, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedil'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004. (5) Nota soppressa dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 8

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:	
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti [1]	le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura [2]	3%
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	euro 200,00 [3]
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto	euro 200,00 [3]
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni	euro 200,00 [3]
g) di omologazione	euro 200,00 [3]
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle	
1 8-4 4-1-1, 1 1-1-1, 1 1-1-1, 1 1-1,	

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del Codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico [5].

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa [6].

(1) Lettera modificata dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza dell'11 giugno 2003 n. 202 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli

(3) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.00.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto **dal 1º gennaio 2014** e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".

(4) Comma aggiunto dall'art. 33, comma1, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° marzo 2001.

(5) Nota modificata dall'art. 33, comma1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° marzo 2001.

(6) Nota aggiunta dall'art. 23, comma2, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

Articolo 8-bis (1)

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o
	TARIFFA
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili	
strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo	4%
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:	
1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto	
immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per	
i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorchè assoggettati all'imposta sul	
valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26	
ottobre 1972, n. 633: (2) (4)	1,5%
1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di	,
locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorchè assoggettati	
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della	
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: (2) (4)	9%

- I) Per le cessioni [di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter] (3) l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
- (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 164, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 166 del medesimo art. 1, L. 147/2013.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 83, lett. c), n. 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) In vigore dal 1° gennaio 2016.
- (3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 83, lett. c), n. 2, della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) In vigore dal 1° gennaio 2016.
- (4) In base a quanto disposto dal comma 84 della legge n. 208/2015, le disposizioni di cui al comma 82 e 83 "si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020".

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale	3%

Articolo 10

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Contratti preliminari di ogni specie	euro 200,00 [1]

Note:

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 40 del Testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

⁻⁻⁻⁻⁻

⁽¹⁾ Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si riporta il testo dei due commi:

[&]quot;2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

^{3.} Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa [2]	euro 200,00 [1]

Note:

- (1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si riporta il testo dei due commi:
- "2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
- 3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".
- (2) Comma modificato dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'art. 19, comma2, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 11-bis [1]

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale:	euro 200,00 [2]

- (1) Articolo aggiunto dall'art. 22, comma1, lett. b), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
- (2) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014.

Si riporta il testo dei due commi:

- "2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
- 3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".

Articolo 11-ter [1]

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private	euro 200,00 [2]

- (1) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma16, lett. c), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
- (2) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. In vigore dal 1° gennaio 2014. Si riporta il testo dei due commi:
- "2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
- 3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1º gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.".